

Comitato Regionale Puglia
Via Madonna della Rena 5
70132 Bari

Ufficio
Tel. +39 080.8642475
info@puglia.fip.it

www.fip.it/puglia

CORTE SPORTIVA D'APPELLO SEZIONE TERRITORIALE PUGLIA

COMUNICATO UFFICIALE N. 145 del 14 novembre 2025

Decisione n. 2 del 14 novembre 2025

C.S.A. n. 2

Oggetto: reclamo d'urgenza ai sensi dell'art. 97 proposto dalla ASD NEWGEN BASKET MARTINA (cod. FIP 055725), in persona del Presidente Sig.ra Cecilia Delfini Casavola, avverso il provvedimento di squalifica per 3 gare dell'atleta Pazzarelli Giorgio Alessio, in relazione alla gara n° 887 del 09/11/2025 Divisione Regionale 1 fase qualificazione girone B tra VIRTUS BK GALATINA e GRUPPO PULITO NEWGEN BK MARTINA, emesso dal Giudice Sportivo FIP Puglia con C.U. n. 141 del 11/11/2025 G.S. Reg. n. 28 Div. Reg. 1 n. 5 per violazione degli art. 33,3/1d R.G., "squalifica tesserato per 3(tre) gare perché nel secondo periodo di gioco, in occasione di una transizione, sputava sul volto di un giocatore della squadra di casa".

* * * * *

All'udienza del 14/11/25 si è riunita la Corte Sportiva d'Appello Sezione Territoriale Puglia, composta dall'avv. Sonia Santangelo (Presidente), avv. Alessandro Orofino (Vice Presidente) e avv. Teresa Catacchio (Componente); è altresì comparso per la Reclamante il difensore della società, Avv. Davide Rinaldi, che *"si riporta al ricorso e chiede che la condotta venga sanzionata ai sensi dell'art. 33, comma 2, numero 1, lettera e, in quanto non vi è prova della effettiva sussistenza della condotta sanzionata dal Direttore di gara il quale non può aver visto che lo sputo abbia colpito l'avversario, in subordine chiede l'applicazione delle attenuanti generiche di cui all'art. 21 (reazione da fatto ingiusto altrui e comportamento volontario della persona offesa quale concausa all'evento)"*

Istruttoria

Accertata la procedibilità del reclamo e ritenuto di non poter acquisire il file video prodotto dalla ASD NEWGEN BASKET MARTINA, in forza di quanto previsto dall'art. 83 RG, si è proceduto ad ascoltare telefonicamente il Giudice di gara Sig. Giovanni Loglisci (Primo Arbitro) il quale ha confermato integralmente la dinamica descritta in sede di "rapporto arbitrale" confermando che il giocatore Pazzarelli Giorgio Alessio ha effettivamente sputato sul volto del giocatore n. 23 della



squadra avversaria, così colpendolo. Precisa l'Arbitro che tale comportamento non è stato conseguenza di alcuna provocazione da parte dell'atleta n. 23, il quale solo dopo aver ricevuto lo sputo in volto ha tentato di rincorrere il Pazzarelli, offendendolo, per poi essere fermato da altri giocatori. Non si è ritenuto di sentire il Secondo Arbitro, data la esaustività della dichiarazione resa dall'Arbitro Loglisci.

A questo punto la Corte dichiara chiuso il dibattimento e si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.

Motivi

Il reclamo è infondato.

Dalle dichiarazioni rese in udienza da parte Reclamante emerge che l'atleta Pazzarelli ha effettivamente sputato verso il giocatore avversario; di contro non trova fondamento l'affermazione del Difensore della Società Reclamante secondo il quale l'arbitro "non può aver visto che lo sputo abbia colpito l'avversario". Tale valutazione è smentita in toto dal Primo Giudice di gara (Loglisci), il quale ha precisato che lo sputo ha colpito il volto del giocatore avversario, scatenandone la reazione, successivamente arginata dagli altri giocatori, così come riportato nel "Rapporto Arbitrale".

A fronte di tanto non possono essere applicate le attenuanti generiche ex art. 21 RG richieste dalla Reclamante, poiché il comportamento dell'atleta Pazzarelli non è stato conseguenza di un provocazione da parte del giocatore avversario, né il comportamento del giocatore avversario può essere considerato concausa dell'evento, in quanto costui ha agito solo dopo aver ricevuto lo sputo.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello, ut supra costituita, così dispone:

1. rigetta il reclamo;
2. conferma la squalifica per 3 (tre) gare ai sensi dell'art. 33,3/1d R.G.;
3. dispone l'incameramento della tassa reclamo d'urgenza, posta a carico del ASD NEWGEN BASKET MARTINA (cod. FIP 055725) come da autorizzazione del legale rappresentante.

Bari, 14 novembre 2025

avv. Sonia Santangelo, Presidente

avv. Alessandro Orofino, Vice Presidente

avv. Teresa Catacchio, Componente